



STATUTO

INDICE

TITOLO I

Disposizioni Generali (pag. 3)

- Art. 1 Denominazione e sede
- Art. 2 Durata
- Art. 3 Statuto e regolamento
- Art. 4 Efficacia dello statuto
- Art. 5 Modificazione dello statuto
- Art. 6 Interpretazione dello statuto

TITOLO II

Finalità dell'Associazione (pag.3)

- Art. 7 Finalità
- Art. 8 Attività
- Art. 9 Finalità Interne
- Art. 10 Ambito di attuazione delle finalità

TITOLO III

I Soci (pag.5)

- Art. 11 Qualifica e criteri di Ammissione
- Art. 11bis Libri sociali
- Art. 12 Diritti
- Art. 13 Doveri
- Art. 14 Esclusione

TITOLO IV

Gli Organi (pag.7)

- Art. 15 Indicazione degli Organi

Capo I - l'Assemblea

- Art. 16 Composizione
- Art. 17 Convocazione
- Art. 18 Validità dell'Assemblea
- Art. 19 Votazione
- Art. 20 Compiti dell'Assemblea
- Art. 21 Verbalizzazione

Capo II - Il Consiglio Direttivo

- Art. 22 Composizione
- Art. 23 Convocazione
- Art. 24 Durata e funzioni
- Art. 25 Verbalizzazione
- Art. 26 Il Vice Presidente
- Art. 27 Il Segretario
- Art. 28 Il tesoriere

Capo III - Il Presidente

- Art. 29 Elezione
- Art. 30 Durata
- Art. 31 Funzioni

Capo IV - Il Collegio dei Revisori

- Art. 32 Composizione, durata e funzioni

Capo V - Il Collegio dei Probiviri

- Art. 33 Composizione, durata e funzioni

TITOLO V

Le risorse economiche (pag.12)

- Art. 34 Indicazione delle risorse
- Art. 35 Beni
- Art. 36 Contributi
- Art. 37 Erogazioni, donazioni e lasciti
- Art. 38 Avanzi netti di gestione
- Art. 39 Rimborsi
- Art. 40 Proventi derivanti da attività marginali

TITOLO VI

Il Bilancio (pag.14)

- Art. 41 Bilancio consuntivo e preventivo
- Art. 42 Formazione e contenuto del bilancio
- Art. 43 Controllo sul bilancio
- Art. 44 Approvazione del bilancio

TITOLO VII

Le Convenzioni (pag.14)

- Art. 45 Deliberazione delle convenzioni
- Art. 46 Stipulazione e attuazione della convenzione

TITOLO VIII

Dipendenti e collaboratori (pag.15)

- Art. 47 Dipendenti
- Art. 48 Collaboratori di lavoro autonomo

TITOLO IX

Le responsabilità (pag.15)

- Art. 49 Responsabilità e assicurazione degli aderenti
- Art. 50 Assicurazione dell'Associazione

TITOLO X

Rapporti con altri enti e soggetti (pag.15)

- Art. 51 Rapporti con enti e soggetti pubblici e privati
- Art. 52 Rapporti con altre organizzazioni e associazioni

TITOLO XI

Scioglimento e devoluzione dei beni (pag.15)

- Art. 53 Scioglimento
- Art. 54 Devoluzione dei beni

TITOLO XII

Disposizioni finali (pag.16)

- Art. 55 Norma di rinvio



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Vita APS"

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1

(Denominazione e sede)

1. È costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata: **"Associazione Vita APS"**, di seguito detta Associazione. L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, disciplinata dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).
2. L'Associazione è aperta a tutte le persone senza distinzione di nazionalità, di genere, di razza, di lingua, di religione e persegue il fine della solidarietà sociale. Essa è apolitica, aconfessionale e senza fini di lucro.
3. L'Associazione è disciplinata dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).
4. L'Associazione, finché non avrà una sede propria, sarà domiciliata presso la residenza del suo Presidente pro tempore.

ART.2

(Durata)

1. L'Associazione ha durata illimitata.

ART.3

(Statuto e regolamento)

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto e, per quanto non previsto, dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e dalla normativa vigente.
2. Il Regolamento che sarà deliberato dall'Assemblea, disciplina, nel rispetto dello Statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'Associazione ed alle attività.

ART.4

(Efficacia dello statuto)

1. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione.
2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento delle attività dell'Associazione stessa.

ART.5

(Modificazione dello statuto)

1. Il presente Statuto potrà essere modificato con deliberazione dell'Assemblea, e con la maggioranza dei tre quarti dei presenti aventi diritto al voto, che rappresentino almeno la maggioranza degli aderenti.

ART.6

(Interpretazione dello statuto)

1. Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

TITOLO II

FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

ART.7

(Finalità)

1. L'associazione è priva di scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.



ART. 8
(Attività)

1. L'associazione esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, tra cui:

- Interventi e servizi sociali: assistenza sociale, prestazioni sanitarie e socio-sanitarie.
- Educazione e Formazione: educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
- Ambiente e Territorio: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o confiscati.
- Cultura e Turismo: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.
- Volontariato: beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale e promozione del volontariato.
- Diritti civili: Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale, promozione dello sviluppo economico e sociale della collettività.

A tale scopo l'Associazione potrà:

- a. Promuovere, sostenere e/o realizzare attività destinate al miglioramento della salute pubblica e dei servizi sanitari. In particolare l'associazione si impegna anche a promuovere la cultura della prevenzione partecipata, migliorare l'assistenza sanitaria nel Territorio, favorire i rapporti di collaborazione tra medici e pazienti, offrire informazioni ai pazienti oncologici e ai loro familiari, seguire i pazienti nel loro delicato percorso di screening oncologico, collaborare con le altre associazioni e/o istituzioni presenti in altre regioni per sostenere quanti sono costretti a curarsi in altre strutture;
- b. promuovere, sostenere e realizzare la raccolta di fondi, di attrezzature, di beni e di ogni materiale utile al sostegno delle iniziative che l'Associazione volge nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale senza alcun scopo di lucro;
- c. curare pubblicazioni per illustrare ed informare tutti coloro che, oltre i soci, desiderano approfondire il rapporto con l'Associazione e le sue attività;
- d. promuovere, sostenere e organizzare manifestazioni culturali, rassegne, incontri, convegni, manifestazioni, anche in ambito sportivo e scolastico, volti a promuovere e sensibilizzare la popolazione ad un corretto stile di vita, alla tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, o comunque a prevenire tutte le cause dirette ed indirette che possono inficiare la salute pubblica;
- e. valorizzare e tutelare l'ambiente urbano, extraurbano e naturale, rendendolo più fruibile e vivibile, tutelando la salute e la sicurezza pubblica e migliorando la qualità della vita attraverso campagne di sensibilizzazione e materiale illustrativo;
- f. stabilire rapporti di costante collaborazione con le autorità e soggetti esterni all'Associazione ivi compresi Enti e Istituzioni, per esaminare e realizzare iniziative relativi gli scopi dell'Associazione;



ART.9
(Finalità interne)

L'Associazione intende costituire uno spazio di aggregazione, di progettazione comune e di partecipazione democratica per quanti si riconoscono nelle finalità del presente Statuto. Al fine di potenziare e qualificare la propria attività, l'Associazione si impegna a:

- promuovere e sostenere la comunicazione tra i Soci;
- curare la formazione permanente dei Soci rispetto alle finalità.

ART.10
(Ambito di attuazione delle finalità)

1. L'Associazione opera su tutto il territorio nazionale ed internazionale, e si rivolge ai componenti di collettività estere limitatamente agli aiuti umanitari.
2. Essa intende operare direttamente anche ovunque, sia all'interno che all'esterno, venga richiesta la sua presenza.
3. I servizi e le attività resi dall'Associazione non hanno carattere sostitutivo di quelli di competenza degli enti pubblici.
4. L'Associazione può svolgere la sua attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata con l'ideazione, promozione e realizzazione di progetti in comune, sempreché rientranti nell'ambito degli scopi statuari.
5. L'Associazione potrà partecipare, ove ne possenga i requisiti, all'attività di cooperazione allo sviluppo della Comunità Economica Europea.
6. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statuarie, in quanto integrative delle stesse.
7. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività principali, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.

TITOLO III

I SOCI

ART.11

(Qualifica e criteri di ammissione)

1. Sono aderenti all'Associazione:
 - a) I Soci Fondatori: sono Soci Fondatori le persone che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo.
 - b) I Soci Ordinari: sono Soci Ordinari le persone e gli enti che, condividendo le finalità dell'Associazione, e mossi da spirito di solidarietà, impegnandosi a sostenere l'attività dell'Associazione medesima per il conseguimento dei suoi scopi con una contribuzione "una tantum" ed una quota annua nella misura periodicamente determinata dal Consiglio Direttivo e con una partecipazione attiva alla vita dell'Associazione, abbiano ricevuto tale qualifica dal Consiglio Direttivo stesso dopo l'esame della domanda di ammissione. Tutti i soci ordinari hanno uguali diritti e diritto di voto. I soci componenti del consiglio direttivo possono essere esonerati dalla contribuzione "una tantum" annuale con determina del Consiglio Direttivo.
 - c) I Soci Sostenitori: sono Soci Sostenitori, senza diritto di voto, le persone ed enti che, condividendo le finalità dell'Associazione, sostengono solo economicamente la stessa ed abbiano ricevuto tale qualifica dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Essi possono partecipare alle Assemblee ma non hanno diritto di voto sulle deliberazioni delle Assemblee medesime. Questi soci scelgono tale qualifica in quanto non vogliono impegnarsi ad una partecipazione attiva alla vita dell'Associazione, ma si impegnano a sostenere l'attività dell'Associazione medesima per il conseguimento dei suoi scopi con una contribuzione "una tantum" ed una quota annua nella misura periodicamente determinata dal Consiglio Direttivo.



- d) I Soci Onorari: sono Soci Onorari, senza diritto di voto, le persone ed enti che, per meriti oggettivi riconosciuti, o per l'importanza delle elargizioni o dell'attività prestata in favore dell'Associazione, abbiano ricevuto tale qualifica dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Essi partecipano alle Assemblee ma non hanno diritto di voto sulle deliberazioni delle Assemblee medesime. Sono, altresì, esonerati dal versamento della contribuzione "una tantum" e delle quote annuali.
2. Possono aderire all'Associazione tutti coloro che, maggiori d'età, mossi da spirito di solidarietà, dichiarino di condividere le finalità dell'Associazione stessa e siano in possesso dei seguenti requisiti: onestà, correttezza, rigore morale.
3. L'ammissione all'Associazione è richiesta, su domanda scritta del richiedente indirizzata al Presidente, secondo le disposizioni stabilite dal Regolamento.
4. L'adesione all'Associazione comporta la piena accettazione, senza riserve, dello Statuto dell'Associazione medesima, è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
5. L'iscrizione nel Libro Soci decorre dalla data di attuazione della delibera del Consiglio Direttivo.
6. Il domicilio degli aderenti è quello indicato nel Libro Soci all'atto dell'iscrizione. Ogni successiva variazione dovrà essere comunicata tempestivamente dal Socio al Presidente dell'Associazione a mezzo lettera raccomandata.
7. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge (art. 35 comma 1 del CTS), ossia sette persone fisiche. Se il numero diviene inferiore, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del RUNTS.

ART.11 bis (Libri sociali)

1. L'associazione ha l'obbligo di tenuta dei seguenti libri sociali ai sensi dell'art. 15 del CTS:
- a) libro degli associati;
 - b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
 - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione/consiglio direttivo.
2. L'associazione assicura la tenuta e l'aggiornamento dei dati relativi alla base associativa, ai volontari e agli eventuali lavoratori, nel rispetto della normativa vigente.
3. L'associazione si impegna a fornire periodicamente al RUNTS le informazioni aggiornate sulla propria base associativa e sul numero di volontari e lavoratori impiegati.

ART.12 (Diritti)

1. Tutti gli associati ordinari hanno pari diritti e doveri e diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali.
2. Gli aderenti quali soci ordinari all'Associazione in regola con il pagamento delle quote sociali hanno il diritto di partecipare alla vita associativa, alle assemblee, a votare direttamente, per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione e per ogni altra decisione contemplata dal presente Statuto.
3. Gli aderenti quali soci ordinari all'Associazione in regola con il pagamento delle quote sociali hanno il diritto a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'Associazione.
4. Gli aderenti quali soci ordinari all'Associazione in regola con il pagamento delle quote sociali hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti stabiliti dall'Associazione stessa.
5. Gli aderenti quali soci ordinari all'Associazione che svolgono attività istituzionali ed in regola con il pagamento delle quote sociali hanno il



diritto di essere assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi, come previsto dal successivo Art.48.

ART.13
(Doveri)

1. Gli aderenti all'Associazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
2. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, onestà, rigore morale.

ART.14
(Esclusione)

1. Gli aderenti cessano di appartenere all'Associazione per:
 - a. Dimissioni volontarie;
 - b. Mancato rispetto dei doveri stabiliti dallo Statuto;
 - c. Mancato versamento della quota associativa per più di un anno;
 - d. Assenza ingiustificata a tre Assemblee consecutive;
 - e. Comportamento contrastante con gli scopi e lo stile dell'Associazione;
 - f. Morte.
2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, secondo le disposizioni stabilite dal Regolamento. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio dei Probiviri, ove costituito, (di cui al presente statuto all'Art.33), il quale decide in via definitiva.
3. La perdita della qualità di Socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.
4. Per nessun motivo, la qualità di Socio e la relativa quota associativa possono essere cedute a terzi.

TITOLO IV

GLI ORGANI

ART.15
(Indicazione degli organi)

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti (ove costituito);
 - il Collegio dei Probiviri (ove costituito).
2. Tutte le cariche ricoperte sono a titolo gratuito, salvo i rimborsi previsti per le spese effettivamente sostenute, previa esibizione della documentazione relativa. In caso di affidamento di incarichi gestionali od ispettivi ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, potranno essere corrisposti emolumenti individuali nei limiti previsti dall'art. 8 comma 3 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, e nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Capo I - L'Assemblea

ART.16
(Composizione)

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione.
2. Agli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non è consentito partecipare alle assemblee, essi non hanno diritto di voto, secondo quanto stabilito dal successivo art.19 (votazione).



ART.17
(Convocazione)

1. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
2. L'assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta, anche tramite strumenti telematici, inviata ai soci con almeno 48 ore di preavviso contenente l'ordine del giorno. La convocazione può avvenire anche su richiesta, scritta e motivata, di almeno un quarto degli aderenti, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

ART.18
(Validità dell'Assemblea)

1. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando interviene la presenza della metà più uno degli aderenti. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti.
2. Le regole di funzionamento dell'Assemblea sono stabilite dal Regolamento di esecuzione del presente Statuto.

ART.19
(Votazione)

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto, fatto salvo quanto stabilito dall'Art.5 (modificazione dello Statuto), dall'Art.24 (revoca del Consiglio Direttivo), dall'Art.30 (revoca del Presidente), dall'Art.53 (scioglimento dell'Associazione) e dall'Art.54 (devoluzione dei beni), che richiedono la maggioranza dei tre quarti dei presenti aventi diritto al voto, che rappresentino almeno la maggioranza degli aderenti.
2. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone e qualità delle persone.
3. Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non hanno diritto al voto.
4. Nelle votazioni per l'elezione del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo, nonché la nomina dei membri dei Collegi, a parità di voti prevarrà il più anziano d'età.

ART.20
(Compiti dell'Assemblea)

1. Eleggere i membri del Consiglio Direttivo (di cui al successivo Art.22).
2. Eleggere il Presidente (di cui al successivo Art.29).
3. Nominare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove costituito, (di cui al successivo Art.32).
4. Nominare i componenti del Collegio dei Proviviri, ove costituito, (di cui al successivo Art.33).
5. Approvare la relazione annuale del Presidente sull'andamento dell'Associazione.
6. Approvare il programma annuale di attività proposto dal Consiglio Direttivo.
7. Approvare il bilancio consuntivo.
8. Approvare il bilancio preventivo.
9. Approvare il Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo.
10. Approvare o respingere le domande di ammissione degli aspiranti aderenti, rigettate dal Consiglio Direttivo (di cui al successivo Art.24).
11. Approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto (di cui al precedente Art.5).
12. Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali, ovvero decadono dalle stesse se già eletti.



ART.21
(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. In caso di assenza del Segretario, le sue funzioni saranno svolte da altro aderente nominato dal Presidente. Le discussioni possono essere svolte anche in videoconferenza e verbalizzate dal Segretario, e sottoscritte dallo stesso e dal Presidente.
2. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione, ed inserito dal Segretario nel libro verbali di assemblea.
3. Ogni aderente all'Associazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Capo II - Il Consiglio Direttivo
ART.22
(Composizione)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da minimo tre membri ed un massimo di undici, tra i quali il Presidente, che è anche il Presidente dell'Associazione, eletti dall'Assemblea degli aderenti, tra i propri componenti.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti metà più uno dei componenti.
3. In caso cessazione di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, si provvederà al reintegro con il primo dei non eletti e così di seguito. I Consiglieri così nominati rimarranno in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.
4. Nel caso in cui venga a cessare la maggioranza del Consiglio Direttivo, il Presidente convocherà l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio.

ART.23
(Convocazione)

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente in base alle esigenze, con proprio avviso, ovvero con avviso scritto con mezzi idonei a farlo (anche elettronici), contenente l'ordine del giorno, e su richiesta di almeno due dei suoi componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, scritta, da far pervenire al Presidente.
2. Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 48 ore decorrenti dalla data di convocazione stessa.

ART.24
(Durata e funzioni)

1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo di cinque anni e può essere revocato dall'Assemblea, con la maggioranza di tre quarti dei presenti aventi diritto al voto, che rappresentino almeno la maggioranza degli aderenti. I suoi membri sono rieleggibili.
2. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - a. Nominare il Vice Presidente (di cui al successivo Art.26);
 - b. Nominare il Segretario (di cui al successivo Art.27);
 - c. Redigere il Regolamento contenente le norme per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d. Stabilire l'ammontare della quota "una tantum" da versare al momento dell'adesione e la quota associativa annuale degli aderenti;
 - e. Redigere il programma di lavoro annuale dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - f. Attuare il programma di lavoro annuale approvato dall'Assemblea, coordinandone le attività e autorizzandone la spesa;
 - g. Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci, consuntivo e preventivo, annuali;



- h. Accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti. In caso di rigetto la domanda verrà inviata all'Assemblea per la discussione;
- i. Deliberare sull'esclusione dei Soci, secondo le disposizioni stabilite dal Regolamento;
- j. Predisporre progetti in conformità al presente Statuto;
- k. Predisporre le richieste di contributi pubblici o privati per la realizzazione delle attività sociali;
- l. Ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.
- m. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

ART.25

(Verbalizzazione)

- 1. Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, o in sua assenza, da un altro consigliere e sottoscritto dal Presidente. Le discussioni possono essere svolte anche in videoconferenza e verbalizzate dal Segretario, e sottoscritte dallo stesso e dal Presidente.
- 2. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione, ed inserito dal Segretario nel libro verbali di consiglio direttivo/organo amministrativo.
- 3. Ogni aderente all'Associazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART.26

(Il Vice Presidente)

- 1. Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, e svolge le funzioni del Presidente nei casi previsti dal successivo Art.31.
- 2. In caso di assenza, impedimento o cessazione del Vice Presidente, le funzioni di quest'ultimo saranno svolte dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

ART.27

(Il Segretario)

- 1. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e coadiuva il Presidente nei seguenti compiti:
 - a. Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del Libro Soci;
 - b. Provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - c. È responsabile della redazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea, e del Consiglio Direttivo.
 - d. Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del Libro verbali di assemblea e consiglio direttivo/organo amministrativo;

ART.28

(Il Tesoriere)

- 1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e coadiuva il Presidente nei seguenti compiti:
 - a. Predisporre lo schema del progetto del bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di dicembre e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di febbraio.
 - b. Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.
 - c. Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Capo III - Il Presidente

ART.29

(Elezione)



1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta degli aderenti aventi diritto al voto.
2. Esso è anche Presidente del Consiglio Direttivo.

ART.30
(Durata)

1. Il Presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
2. L'Assemblea può revocare il Presidente con la maggioranza dei tre quarti dei presenti aventi diritto al voto, che rappresentino almeno la maggioranza degli aderenti.
3. Trenta giorni prima della scadenza, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

ART.31
(Funzioni)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, stipula le convenzioni, i contratti, e compie tutti gli atti giuridici relativi all'Associazione.
2. Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
3. Sottoscrive i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e cura che siano custoditi presso la sede dell'Associazione, dove possono essere consultati dagli aderenti.
4. Ha la facoltà di presentare progetti predisposti dal Consiglio Direttivo in conformità al presente Statuto.
5. Ha la facoltà di richiedere e ricevere contributi pubblici o privati per la realizzazione delle attività sociali.
6. Può assumere o licenziare dipendenti e/o giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo, nominare consulenti e procuratori per determinati atti.
7. Il Presidente può, per la realizzazione dei progetti inerenti gli scopi statutari o per altre questioni inerenti le attività dell'Associazione, delegare Soci o membri esterni.
8. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
9. In caso di sua assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

CAPO IV - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART.32

(Composizione - Durata e Funzioni)

1. L'organo di controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove l'Assemblea ne decida la costituzione e istituito se previsto dal CTS, sarà composto da due membri effettivi e da un supplente, nominati dall'Assemblea. Potranno essere scelti oltre che fra gli aderenti, in tutto o in parte, fra persone estranee all'Associazione, avuto riguardo della loro competenza. Il presidente, del collegio, verrà eletto direttamente dall'assemblea.
3. Durerà in carica cinque anni. I suoi membri saranno riconfermabili.
4. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
5. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
6. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.
7. Il Collegio, ove costituito, riferirà annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i presenti.
8. In nessun caso il Collegio potrà essere revocato.



CAPO V - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART.33

(Composizione - Durata e Funzioni)

1. Il Collegio dei Probiviri, ove l'Assemblea ne decida la costituzione, sarà composto da due membri effettivi e da un supplente, nominati dall'Assemblea in caso di controversie o specifiche necessità. Potranno essere scelti oltre che fra gli aderenti, in tutto o in parte, fra persone estranee all'Associazione, avuto riguardo della loro competenza. Esso eleggerà nel suo seno il presidente ed il vice presidente.
2. Durerà in carica per il tempo prefissato dall'Assemblea, ritenuto da essa congruo per l'espletamento dei compiti, e potrà essere prorogato dall'Assemblea medesima. I suoi membri, per future nomine, saranno riconfermabili.
3. L'incarico di Probiviro è incompatibile con la carica di Consigliere.
4. Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.
5. Esso giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il lodo emesso sarà inappellabile.

TITOLO V

LE RISORSE ECONOMICHE

ART.34

(Indicazione delle risorse)

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a) beni, immobili e mobili;
 - b) contributi;
 - c) erogazioni, donazioni e lasciti;
 - d) avanzi netti di gestione;
 - e) rimborsi;
 - f) proventi derivanti da attività marginali;
 - g) ogni altro tipo di entrate.
2. Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità sociali.

ART.35

(Beni)

1. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili, che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.
3. I beni mobili di proprietà degli aderenti o dei terzi messi volontariamente a disposizione dell'Associazione, sono dati esclusivamente in comodato gratuito dai proprietari alla Associazione stessa.
4. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede della Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione medesima, e può essere consultato dagli aderenti.

ART.36

(Contributi)

1. I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di adesione iniziale "una tantum" e dalla quota di iscrizione annuale. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo "una tantum" da effettuarsi all'atto dell'adesione da parte di chi intende aderire all'Associazione, nonché la quota di iscrizione annuale.
2. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto alla quota di adesione iniziale "una tantum" e alla quota di iscrizione annuale. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare ulteriori versamenti a titolo di liberalità, rispetto a quelli previsti. Gli aderenti che effettuano versamenti ulteriori



a titolo di liberalità, rispetto a quelli previsti, sono considerati "Benemeriti".

3. I versamenti a titolo di quota di adesione iniziale "una tantum" e quota di iscrizione annuale, nonché i versamenti liberali e le elargizioni, sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato.

4. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

5. Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

6. Sono contributi anche le elargizioni da parte di enti pubblici o privati, e persone fisiche.

7. Enti pubblici o privati, e persone fisiche che si impegnano, con propri versamenti, a sostenere uno o più progetti dell'Associazione stessa, con contributi minimi stabiliti dal Consiglio Direttivo, per almeno un anno, sono considerati "Sostenitori" per tutta la durata del loro sostegno. Essi possono partecipare su propria richiesta, scritta e motivata, alle Assemblee ma non hanno diritto di voto sulle deliberazioni delle Assemblee medesime. Cessano di essere "Sostenitori" allo scadere del loro sostegno.

ART.37

(Erogazioni, donazioni e lasciti)

1. Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall'Assemblea che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

3. Il Presidente attua le delibere dell'Assemblea, e compie i relativi atti giuridici.

ART.38

(Avanzi netti di gestione)

1. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Gli avanzi netti di gestione concorrono al bilancio dell'Associazione e fanno parte del patrimonio; essi vengono impiegati per la realizzazione delle attività dell'Associazione, per quelle istituzionali e di quelle ad essi connesse.

3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del CTS.

ART.39

(Rimborsi)

1. I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dall'Assemblea.

2. L'Assemblea delibera sull'utilizzazione dei rimborsi, che dovrà essere in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

3. Il Presidente attua le delibere dell'Assemblea, e compie i relativi atti giuridici.

4. I rimborsi per anticipazioni di spese correnti effettuate dai soci per le attività dell'associazione vengono deliberati dal Consiglio Direttivo e dal Presidente, che può delegare al Tesoriere di compiere i relativi atti conseguenti.



ART.40

(Proventi derivanti da attività marginali)

1. I proventi derivanti da attività secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6 CTS, sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione.
2. L'Assemblea delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
3. Il Presidente attua le delibere dell'Assemblea, e compie i relativi atti giuridici.

TITOLO VI **IL BILANCIO**

ART.41

(Bilancio consuntivo e preventivo)

1. L'associazione redige il bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017, formato dallo stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, ove previsto.
2. Il bilancio, consuntivo e preventivo, coincide con l'anno solare e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART.42

(Formazione e contenuto del bilancio)

1. Il bilancio consuntivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene i singoli capitoli di spesa e di entrata relativi al periodo di un anno.
2. Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene, suddivisi in singoli capitoli, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

ART.43

(Controllo sul bilancio)

1. Il bilancio è controllato dal Presidente e sottoposto a verifica del Collegio dei Revisori dei Conti (di cui al presente Statuto all'Art.32), ove costituito.
2. Eventuali rilievi critici sono allegati al bilancio, e sottoposti all'Assemblea.

ART.44

(Approvazione del bilancio)

1. Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea con voto palese e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto entro il 30 aprile di ogni anno.
2. Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea nella stessa seduta, con voto palese e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto entro il 30 aprile di ogni anno.
3. I bilanci consuntivo e preventivo sono depositati presso la sede dell'Associazione entro quindici giorni prima della seduta, ed eventualmente depositati al RUNTS se normativamente previsto entro i termini di legge. Essi possono essere consultati da ogni aderente.

TITOLO VII **LE CONVENZIONI**

ART.45

(Deliberazione delle convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dall'Assemblea con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.



ART.46

(Stipulazione e attuazione della convenzione)

1. La convenzione è stipulata dal Presidente dell'Associazione.
2. Il Presidente decide sulle modalità di attuazione della convenzione.

Titolo VIII

DIPENDENTI E COLLABORATORI

ART.47

(Dipendenti)

1. L'Associazione può assumere dipendenti.
2. I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalle vigenti disposizioni legislative in materia.

ART.48

(Collaboratori di lavoro autonomo)

1. L'Associazione, per sopperire a specifiche esigenze, può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.
2. I rapporti tra l'Associazione e i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalle vigenti disposizioni legislative in materia.

Titolo IX

LE RESPONSABILITÀ

ART.49

(Responsabilità e assicurazione degli aderenti)

1. Gli aderenti all'Associazione che svolgono attività istituzionali sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ove se ne decide l'applicazione.

ART.50

(Assicurazione dell'Associazione)

1. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

Titolo X

RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

ART.51

(Rapporti con enti e soggetti pubblici e privati)

1. L'Associazione avente carattere apolitico e aconfessionale, può cooperare con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, per lo svolgimento delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà, ricadenti negli scopi dello Statuto.
2. L'Associazione non ha rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né è collegata in alcun modo agli interessi di enti pubblici e/o privati, italiani e stranieri, aventi scopo di lucro.

ART.52

(Rapporti con altre organizzazioni e associazioni)

1. L'Associazione intende svolgere attività di cooperazione e collaborazione con altre organizzazioni e associazioni, animate da comuni finalità con l'Associazione stessa e caratterizzate dall'assenza di scopo di lucro.
2. Tale attività consiste nella ideazione, promozione, sostegno e realizzazione di progetti in comune, a condizione che detti progetti siano ricadenti negli scopi dello Statuto.

Titolo XI

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEI BENI

ART.53

(Scioglimento)

1. Lo scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, è deliberato dall'Assemblea.
2. La delibera di scioglimento avverrà con la maggioranza dei tre quarti dei presenti aventi diritto al voto, che rappresentino almeno la maggioranza degli aderenti.



3. Nella stessa delibera l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri in funzione delle vigenti disposizioni di legge

ART.54

(Devoluzione dei beni)

1. In caso di scioglimento di cui al precedente Art.53, o cessazione dell'Associazione, l'Assemblea determinerà, nella stessa seduta, la destinazione del patrimonio sociale disponibile al momento dello scioglimento.

2. La delibera avverrà con la maggioranza dei tre quarti dei presenti aventi diritto al voto, che rappresentino almeno la maggioranza degli aderenti.

3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Titolo XII

DISPOSIZIONI FINALI

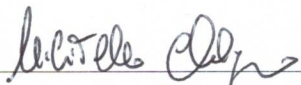
ART.55

(Norma di rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al D.Lgs. 117/2017, alle norme costituzionali, ai principi generali dell'ordinamento giuridico, al codice civile e alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Mussomeli, (CL) addì 12/04/2026

Il Presidente



Il Segretario



Associazione Vita
Via Basilicata, 3
93014 Mussomeli CL
Cod. fiscale 92054310856

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Caltanissetta
Ufficio Territoriale di Caltanissetta

Registrato al nr. 328 Serie 3 il 13-04-26
Esate euro 50000
di cui euro per imposta di bollo con versamento
del

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Il Funzionario Tributario
Alberto ARCOLEO

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Salvatore Di Natali

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE "VITA APS"

L'anno 2026, il giorno dodici del mese di Aprile, alle ore 18:30, in Mussomeli (CL), Via Basilicata n. 3, presso la sede sociale, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "Vita".

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale, il sig. Calogero Militello, la quale nomina a Segretario verbalizzante il Sig. Riccardo Militello, che accetta.

Il Presidente costata che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso contenente l'ordine del giorno, l'ora e il luogo; dichiara che sono presenti n. 11 soci ordinari su n. 13 soci ordinari iscritti, e che pertanto l'Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare sul seguente.

ORDINE DEL GIORNO:

1. Adeguamento dello Statuto sociale alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e contestuale assunzione della qualifica di Associazione di Promozione Sociale (APS).

SVOLGIMENTO: Il Presidente prende la parola illustrando ai soci che, a seguito dell'abrogazione della disciplina relativa alle ONLUS e in ottemperanza alle prescrizioni del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore), l'Ente è tenuto ad adeguare le proprie norme statutarie per completare positivamente la pratica di iscrizione al RUNTS.

Viene data lettura integrale della bozza del nuovo Statuto, redatto tenendo conto dei rilievi formulati dall'Ufficio RUNTS, evidenziando in particolare le parti segnate in rosso del nuovo Statuto (Allegato A al presente verbale), evidenziando le modifiche riguardanti:

- Il cambio di denominazione in "Associazione Vita APS";
- L'esplicita previsione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- L'aggiornamento della disciplina sul divieto di distribuzione degli utili (art. 8 CTS);
- L'obbligo di acquisire il parere positivo dell'Ufficio RUNTS per la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento;
- La tenuta dei libri sociali obbligatori e le nuove procedure per il bilancio d'esercizio.

L'Assemblea, dopo ampia e approfondita discussione, con voto unanime espresso nelle forme di legge.

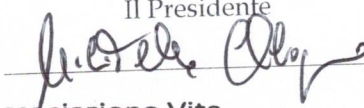
DELIBERA:

1. Di approvare integralmente il nuovo testo dello Statuto Sociale, composto da n. 56 articoli, che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di assumere ufficialmente la denominazione "Associazione Vita APS";
3. Di dare mandato al Presidente pro-tempore di provvedere a tutti gli adempimenti necessari per la registrazione del presente atto presso l'Agenzia delle Entrate e per il successivo deposito presso il portale RUNTS.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 20.15.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario


Il Presidente

Associazione Vita
Via Basilicata, 3
93014 Mussomeli CL
Cod. fiscale 9205431085

I SOCI:



- 1) Liberto Al...
- 2) Stefano...
- 3) Lee Antonio...
- 4) Renato Negomelo
- 5) Sassandro...
- 6) Carlo...
- 7) Stefano...
- 8) John...
- 9) Memoranda...
- 10) ...
- 11) Colo...
- 12) _____
- 13) _____

Mussomeli, 12/04/2026

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Caltanissetta
Ufficio Territoriale di Caltanissetta

Registrato al nr. 329 Serie 3 il 13-04-2026
Esatte euro ESAT
di cui euro _____ per imposta di bollo con versamento
del _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Il Funzionario Tributario
Alberto ARCOLEO

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Salvatore Di Notali